

Titolo V **DI PARTICOLARI CATEGORIE DI ENTI DEL TERZO SETTORE**

Capo II **Delle associazioni di promozione sociale**

Art. 36

Risorse

1. Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando cio' sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attivita' di interesse generale al perseguimento delle finalita'. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attivita' non puo' essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

(Note. articolo 17, comma 5. La qualita' di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario e' socio o associato o tramite il quale svolge la propria attivita' volontaria.)

(Nota sostituire solo quando cio' sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attivita' di interesse generale al perseguimento delle finalita'. "In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attivita' non puo' essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.")

con
solo quando cio' sia necessario ai fini dello svolgimento delle attivita' sociali per il perseguimento degli scopi sociali. "In ogni caso, le assunzioni e le prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, devono essere deliberate dall'Assemblea, che deve rappresentare l'organo sovrano dell'Associazione di Promozione Sociale e deve ottenere i due terzi dei voti favorevoli dei presenti")

(Nota modifica comma 1.

Un Socio o un terzo dovrebbe essere assunto, in base a una delibera dell'Assemblea.

Non si comprende perché viene limitata la libertà di assunzione.

Ove l'organo sovrano, che è l'Assemblea, delibera una assunzione, è evidente che ne assume tutte le responsabilità a favore dell'assunto con la decisione dell'Organo Sovrano.)